



Anno 2026

Tit. I

Cl. 3

Fasc. 2026-I/3.1

N. Allegati 0

Rif. _____

mb/FC/AR

Oggetto: Regolamento per il conferimento del titolo onorifico di professore emerito e di professore onorario – emanazione

LA RETTTRICE

- Visto il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, e in particolare l’art. 111;
- Vista la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in particolare l’art. 53, recante modifiche all’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 marzo 2026, n. 261, recante “Definizione dei requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592”;
- Dato atto che nell’adunanza del 20 luglio 2026 del Senato Accademico e nell’adunanza del 21 luglio 2026 del Consiglio di Amministrazione è stata data comunicazione della necessità di adottare un nuovo regolamento di Ateneo in materia di conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario, secondo la nuova disciplina prevista dal novellato art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 marzo 2026, n. 261 che ha definito dei requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito ed onorario;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 14;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 171 del 21 settembre 2026 e n. 249 del 28 settembre 2026, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento per il conferimento del titolo onorifico di professore emerito e di professore onorario;
- Considerata la necessità di regolamentare il conferimento dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario, in conformità alla normativa nazionale vigente, nonché le attività che i suddetti possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo e le relative modalità di partecipazione alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;

DECRETA

- di emanare il Regolamento per il conferimento del titolo onorifico di professore emerito e di professore onorario, nel testo posto in allegato;
- di stabilire che il suddetto Regolamento entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo;
- di incaricare l’Ufficio Organi dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Affari generali

Ufficio Organi

Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – francesca.colombo@uninsubria.it



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO ONORIFICO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Requisiti.....	4
Art. 3 - Procedura per il conferimento del titolo	4
Art. 4 - Attività didattica e di ricerca	5
Art. 5 - Trattamento dei dati personali	5



UFFICIO CARRIERE DOCENTI

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9187-9188-9189-9190

Email carriere.docenti@uninsubria.it PEC atenco@pec.uninsubria.it

Web www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Piano III
Uff. 3.035.0

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore emerito” e di “Professore onorario” ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, e del Decreto Ministeriale n. 261/2026.
2. Il presente Regolamento, inoltre, individua le attività che i Professori Emeriti ed Onorari possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.
3. L’elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Art. 2 - Requisiti

1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora essi abbiano prestato servizio, rispettivamente per almeno venti anni accademici (emerito) o quindici anni accademici (onorario), presso una o più università italiane o straniere, nel ruolo di professore di prima fascia. Il professore, di cui si propone il conferimento di titoli onorifici previsti dal presente Regolamento, non deve essere incorso durante la vita accademica in provvedimenti disciplinari più gravi della censura e in condanne penali passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche.
2. La valutazione della proposta di conferimento del titolo di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti requisiti:
 - a. aver contribuito ad accrescere il prestigio dell’università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell’eccellenza dell’attività del docente – attestata dal valore, dall’originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica – nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell’attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - b. aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
 - c. avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d. aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca;
 - e. essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell’università;
 - f. aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l’università che propone il conferimento del titolo.
3. Ai fini del conferimento del titolo, il docente deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del comma 2, del presente articolo.

Art. 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario, corredata di idonea documentazione utile alla verifica del raggiungimento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, deve essere formulata entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di collocamento a riposo o di dimissioni, alternativamente:
 - a. dal Direttore del Dipartimento di ultima afferenza dell’interessato;
 - b. da un Comitato proponente composto da almeno 3 professori di prima fascia del medesimo Dipartimento.

2. Sulla proposta si esprime il Consiglio di Dipartimento in seduta riservata ai professori di prima fascia, dopo aver acquisito il consenso del professore interessato. La delibera dovrà dare atto del rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, ed essere corredata da:
 - a. relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta;
 - b. curriculum vitae.
3. La proposta è formalizzata dal Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico, al Ministero entro novanta giorni antecedenti il termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o di dimissioni, corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

Art. 4 - Attività didattica e di ricerca

1. Ai professori emeriti e ai professori onorari non spettano prerogative accademiche.
2. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i professori emeriti e i professori onorari possono svolgere attività didattica, anche nell'ambito di insegnamenti ufficiali, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento.
3. Previa deliberazione della struttura interessata, i professori emeriti e i professori onorari possono svolgere attività di ricerca e possono partecipare a progetti di ricerca e di terza missione, anche finanziati da enti pubblici e privati, fermo restando che non possono assumerne il ruolo di responsabile scientifico.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, il Dipartimento può concedere l'uso di spazi/uffici in condivisione. Ai professori emeriti e ai professori onorari è consentito l'accesso alla rete informatica di Ateneo, alla casella di posta elettronica istituzionale e alle risorse bibliografiche. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
5. Ai professori emeriti e ai professori onorari è consentita la possibilità di continuare ad indicare nelle pubblicazioni scientifiche l'affiliazione all'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti, o comunque acquisiti, sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa alle attività previste dal presente Regolamento.